



## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.: 0961 752841 – 2  
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)  
[presidenza@crcalabria.it](mailto:presidenza@crcalabria.it)



Stagione Sportiva 2005/2006

### Comunicato Ufficiale N° 79 del 16/01/2006

#### 1. DELIBERE DELLA C.A.F.

Si riporta, di seguito, il testo integrale del Comunicato Stampa della C.A.F. datato 12.01.2006 :

COMUNICASI CHE CAF NELLA RIUNIONE DEL 12.01.2006 PER APPELLO S.C. CITTANOVESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CITTANOVESE – POLISTENA DEL 22.10.2005 (Delibera del Giudice Sportivo con Com. Off. n° 63 del 7.12.2005) HA EMESSO ORDINANZA DI RINVIO DEGLI ATTI ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE, PER L'ESAME DI MERITO, PER QUANTO DI COMPETENZA.

#### 2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Seduta del 16.01.2006

Con l'intervento dei Sigg:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE
- Avv. Natale Graziano	VISCOMI	COMPONENTE

nonché del rappresentante arbitrale Sig. Paone Antonio

#### RECLAMO N. 48 della società A.S. URIA 2000

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 26 del 30.11.2005 (Ammenda di € 250,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore SANSONE Marco fino al 31.01.2007, squalifica calciatore CAPACE Giuseppe fino al 31.03.2006, squalifica calciatore MODUGNO Giovanni fino al 15.02.2006).

#### LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il direttore di gara "a chiarimenti";

rilevato che dal rapporto dell'arbitro della gara Uria 2000-Real Cropani e dai chiarimenti dallo stesso forniti nel corso dell'odierna seduta, risulta chiaro ed inequivoco che:

- i sostenitori della società Uria 2000 per tutta la durata della gara si sono resi responsabili di insulti e minacce nei confronti del direttore di gara e, al termine della stessa, di avere accerchiato l'auto dello stesso, colpendola con calci e pugni e con bottiglie di plastica appositamente lanciate, senza provocare, tuttavia, "evidenti danni", prima che egli venisse scortato fuori dallo stadio dalle forze dell'ordine;
- a fine gara, mentre l'arbitro si dirigeva verso gli spogliatoi, "tredici calciatori" dell'Uria 2000 lo accerchiavano insultandolo "rabbiosamente"; poco dopo, alcuni di essi colpivano esternamente la porta dello spogliatoio arbitrale ove, nel frattempo, il direttore di gara era giunto, proferendo all'indirizzo di quest'ultimo insulti e minacce. L'arbitro, nel proprio rapporto, mette in evidenza che in tale frangente riceveva la fattiva collaborazione del dirigente Mauro Francesco, della società reclamante, che si adoperava trattenendo alcuni di quei calciatori che avevano accerchiato l'arbitro sul terreno di gioco;
- il calciatore Capace Giuseppe, a fine gara, afferrava per un braccio l'arbitro, graffiandolo e rivolgendogli frasi offensive e minacciose;
- il calciatore Modugno Giovanni proferiva frasi offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro mentre questi si dirigeva negli spogliatoi e, successivamente, colpiva con violenza la porta dello spogliatoio arbitrale;
- il calciatore Sansone Marco, mentre l'arbitro si apprestava a raggiungere la propria autovettura, gli rivolgeva frasi gravemente minacciose e lo colpiva con uno sputo al viso. A tal proposito, il direttore di gara, nel corso dell'odierna seduta, ha espressamente precisato di non nutrire alcun dubbio sull'identità del Sansone, quale responsabile dei fatti testè rappresentati. Pertanto, la tesi sostenuta dalla reclamante di un presunto scambio di persona operato dall'arbitro fra il calciatore in questione ed un tifoso, non può trovare accoglimento, in quanto il rapporto arbitrale costituisce, per espressa disposizione regolamentare (art.31, lett.A/a1 del C.G.S.), più volte ribadita dalla C.A.F., fonte di prova assoluta e privilegiata.

In considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti verificatisi ed, in particolare del fattivo comportamento del dirigente Mauro Francesco, messo in rilievo precedentemente, si ritiene di dover annullare la diffida comminata alla reclamante dal Giudice Sportivo, confermando, invece, l'ammenda di € 250,00.

Relativamente alla posizione dei calciatori, appare conforme a giustizia:

- ridurre fino al 15.02.2006 la squalifica irrogata a Capace Giuseppe, in quanto la conseguenza lesiva (un graffio) del proprio gesto nei confronti dell'arbitro appare estremamente lieve e provocata accidentalmente;
- ridurre fino al 22.01.2006 la sanzione inflitta a Modugno Giovanni, risultando eccessiva la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, alla luce dei fatti ascrittigli;
- confermare la squalifica inflitta fino al 31.01.2007 al calciatore Sansone Marco;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, delibera di:

- annullare la sanzione della diffida alla Società U.S. URIA 2000, confermando l'ammenda di € 250,00;
- ridurre la squalifica irrogata al calciatore CAPACE Giuseppe fino al 15 FEBBARIO 2006;
- ridurre la squalifica inflitta al calciatore MODUGNO Giovanni fino al 22 GENNAIO 2006;
- confermare la squalifica inflitta fino al 31 GENNAIO 2007 al calciatore SANSONE Marco;
- accreditare la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO N. 61 della società A.C. GREFFA MOSORROFA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 67 del 14.12.2005 (Squalifica del campo di gioco per UNA gara, ammenda di € 500,00).**

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che al 35° minuto del secondo tempo un sostenitore della società Greffa Mosorrofa entrava abusivamente in campo e, dopo aver inseguito l'arbitro, lo colpiva con un violento schiaffo proferendo nei suoi confronti frase minacciosa;

considerato che ai sensi dell'art. 41, comma 3, lettera c) la squalifica per una giornata al campo di giuoco non è impugnabile, e che comunque la stessa appare sicuramente congrua ed adeguata;

ritenuto che l'ammenda deve invece essere ridotta a 250,00 atteso il comportamento fattivo dei dirigenti della società reclamante;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'ammenda ad € 250,00;

lo dichiara inammissibile nella parte relativa all'impugnazione della squalifica del campo;

dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO N. 62 del Sig. Cosimo ELIA (società USC Corigliano Schiavonea)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 70 del 21.12.2005 (Inibizione fino al 22.06.2009).**

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che dal rapporto dell'arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca che il signor Cosimo Elia si è reso responsabile di atto di particolare violenza nei confronti del direttore di gara oltre che di comportamento offensivo e minaccioso;

che, dopo l'espulsione, reiterava le ingiurie e le minacce dalla tribuna;

che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**RECLAMO N. 63 della società A.S. CALCIO GALLICO 2001**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 64 del 09.12.2005 (Squalifica calciatore MAGENTA Antonio fino al 31.12.2007).**

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che dal rapporto dell'arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Magenta Antonio si è reso responsabile di atto di violenza nei confronti del direttore di gara colpendolo con una testata allo zigomo sinistro;

che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**RECLAMO N. 64 della società AMATORI CALCIO CINQUEFRONDI**

**avverso la regolarità della gara Open Anioia - Amatori Cinquefrondi (3 - 2) del 04.12.2005 Campionato Amatori (C.L. Locri) per presunta posizione irregolare dei calciatori PARRONE Raffaele, VOMMERA Francesco e URSU Vasile.**

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che il calciatore Parrone Raffaele è stato squalificato fino al 26.12.2005 per come risulta dal Comunicato Ufficiale n.30 del 02.03.2005 del Comitato locale di Locri;

che, pertanto, non aveva titolo per partecipare all'incontro del 04.12.2005;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, irroga alla società OPEN ANOIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO N. 65 della società AMATORI CALCIO 95 MESORACA**

**avverso la regolarità della gara Amatori Calcio 95 Mesoraca - Amatori Botricello (0 – 2) del 10.12.2005 Campionato Amatori (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore RIZZO Rodolfo.**

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che il Comitato Regionale Calabria con Comunicato Ufficiale n.50 dell'8.11.2005 ha stabilito che non possono partecipare alle gare dell'attività Amatori i calciatori che nel corso della stessa stagione siano stati impiegati dalle proprie società in competizioni Ufficiali nazionali, regionali o provinciali; che il calciatore Rizzo Rodolfo ha partecipato, nelle fila della società A.S. Sersale, alla gara del 16.10.2005 contro la società Sila Piccola taverna (Campionato Prima categoria);

che pertanto non aveva titolo per partecipare all'incontro del 10.12.2005;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, irroga alla società AMATORI BOTRICELLO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO N. 66 della società S.S. VALLATABAGALADI S.LORENZO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 73 del 28.12.2005 (Squalifica del campo di giuoco per UNA gara, ammenda di € 200,00, squalifica allenatore LAFACE Filippo fino al 31.12.2006).**

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che dal rapporto dell'arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato che la sanzione della squalifica del campo per una gara non è impugnabile ai sensi dell'art. 41, comma 3, lettera c); considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta a La Face Filippo appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta all'allenatore LAFACE Filippo fino al 31 AGOSTO 2006; conferma l'ammenda e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO N. 67 della società G.S. GIOIA TAURO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 67 del 14.12.2005 (Ammenda di € 500,00, UN punto di penalizzazione).**

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che dal rapporto dell'arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca il comportamento incivile dei sostenitori della società reclamante che gli rivolgevano frasi ingiuriose e minacciose e lanciavano sputi che lo colpivano in faccia ed alla testa; che a fine gara, mentre l'arbitro si dirigeva verso gli spogliatoi, veniva colpito con un calcio allo stinco destro da persona non identificata che indossava un giubbotto della società Gioia Tauro; che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sono congrue ed adeguate atteso che lo sputo è atto particolarmente riprovevole e come tale deve essere adeguatamente sanzionato;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**RECLAMO N. 71 della società G.S. TELESIO C/5**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 del 14.12.2005 (Punizione sportiva perdita della gara Pallagorio C/5 - Telesio C/5 con il punteggio di 0 – 3, UN punto di penalizzazione, ammenda € 25,00 per prima rinuncia).**

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la società reclamante;

rilevato che per come risulta pubblicato sul C.U. n° 15 del 07.12.2005 del Comitato provinciale di Cosenza la gara avrebbe dovuto disputarsi sul campo di calcetto La Pagoda con inizio alle ore 15.00;

che il direttore di gara nel referto ha dichiarato di avere atteso fino alle ore 15.00;

che, ai sensi dell'art. 54 delle NOIF il direttore di gara "deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in tenuta di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara";

che, conseguentemente, l'arbitro avrebbe dovuto attendere l'arrivo delle squadre fino alle ore 15.30;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, REVOCA le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo e dispone la ripetizione della gara Pallagorio C/5 – Telesio C/5; manda al Presidente del Comitato Provinciale di Cosenza per quanto di competenza; dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

**RECLAMO N. 72 della società F.C. CALCIO ACRI**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 73 del 28.12.2005 (Squalifica calciatore TUNDIS Angelo per QUATTRO gare).

## LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che dal rapporto dell'arbitro della gara San Lucido – Calcio Acri del 22.12.2005 il calciatore Tundis Angelo della società Calcio Acri si rendeva responsabile di uno sputo, a giuoco fermo, nei confronti di un calciatore avversario;

che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua ed adeguata ai fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 5 a carico di :**

**Sig. Filippo LA FACE (Allenatore Vallatabagaladi), sig. Giuseppe MICELOTTA (già tesserato F.C: Guardavalle) in violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S.; nonché le società S.S. VALLATABAGALADI e GUARDAVALLE in applicazione dell'art. 2, comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva.**

## LA COMMISSIONE

Letti gli atti ufficiali;

sentito il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello, nonché i sigg.ri Filippo La Face, Giuseppe Micelotta e i legali rappresentanti delle società Guardavalle e Vallatabagaladi;

rileva per quanto attiene l'incontro di calcio Vallatabagaladi – Comprensorio Capo Vaticano disputato il 13.02.2005 non può revocarsi in dubbio che l'allenatore della società Vallatabagaladi, sig. Filippo La Face abbia posto in essere un comportamento non leale e corretto;

i fatti sottoposti a giudizio di questa Commissione trovano esauriente conferma negli accertamenti dell'Ufficio Indagini che ha inequivocabilmente accertato che il La Face pose in essere una condotta minoritaria e violenta nei confronti dei calciatori della società Comprensorio Capo Vaticano finalizzata a "convincerli" a perdere la gara in quanto i punti in palio servivano alla propria squadra per non retrocedere. Di tanto fanno fede le deposizioni dei calciatori Spina Mario, Lorenzo Francesco, Gatto Antonino e Curcio Francesco. L'arbitro della gara ha confermato all'Ufficio Indagini quanto riportato nel referto e cioè che il La Face dalla tribuna ripetutamente gli rivolgeva frasi offensive e minacciose e che, a fine gara, cercava di entrare con la forza nello spogliatoio non riuscendovi. E' stato pure ampiamente provato il comportamento violento tenuto al termine dell'incontro dallo stesso La Face nei confronti del calciatore Francesco Curcio colpito dal La Face con un violento calcio perché reo di non avergli fatto vincere la gara aderendo ai suoi desideri.

Il comportamento del La Face, che risponde di violazione dell'art. 1 del C.G.S., deve essere adeguatamente sanzionato così come deve essere sanzionata la società Vallatabagaladi che risponde a titolo di responsabilità oggettiva.

Per quanto attiene l'incontro di calcio Vallatabagaladi – Guardavalle disputato il 13.03.2005 osserva la Commissione che, pur non essendovi alcun dubbio che il calciatore Gatto Antonino sia stato attinto, nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo da un pugno alla tempia sinistra non vi è prova certa e tranquillante che l'autore dell'aggressione sia stato il calciatore Micelotta Giuseppe.

Lo stesso Gatto ha dichiarato di essere caduto a terra frastornato per il colpo, di non aver visto il viso del suo aggressore, di avere individuato il numero della maglia (sette) quando lo stesso si allontanava. Ha dichiarato, inoltre, di essere entrato per primo negli spogliatoi seguito dai suoi compagni di squadra. Senonchè il calciatore Pettinato Nicola, compagno di squadra del Curcio che lo seguiva nell'ingresso dello spogliatoio, pur confermando l'aggressione, non ha saputo individuare l'aggressore. Nessun elemento chiarificatore sull'episodio ha saputo fornire il direttore di gara che ha perfino omesso di segnalare nel referto l'aggressione subita dal calciatore della società Comprensorio Capo Vaticano pur essendone a conoscenza per come dichiarato al rappresentante dell'Ufficio Indagini.

Ne consegue che, nel dubbio, il Micelotta debba essere prosciolto da ogni addebito.

P.Q.M.

La Commissione irroga al sig. LA FACE Filippo (già squalificato fino al 31.08.2006) la squalifica fino al 30 APRILE 2007 ed alla società VALLATABAGALADI l'ammenda di € 200,00;

proscioglie il sig. MICELOTTA Giuseppe e la società GUARDAVALLE degli addebiti loro ascritti.

Publicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria il 17/01/2006

Il Segretario  
(dott. Saverio Mirarchi)

Il Presidente  
(prof. Antonio Cosentino)